

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-100/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri – Obbligo per l'operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza)

(2020/C 137/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Resistente: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Interveniente: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d'un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all'operatore stesso per mancato rispetto dell'impegno da questi assunto nella propria domanda.

⁽¹⁾ GU C 131 del 8.4.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica di Cipro

(Causa C-248/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4, 10 e 15 – Allegato I, punti A, B e D – Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti)

(2020/C 137/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: E. Zachariadou e M. Chatzigeorgiou, agenti)

Dispositivo

1) Omettendo:

- di dotare di rete fognaria per le acque reflue urbane 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometochos, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklesia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e
- di provvedere, per questi stessi agglomerati, affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,

la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell'allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-258/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 59 del Protocollo addizionale – Decisione n. 3/80 – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione integrativa – Sospensione – Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza)

(2020/C 137/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. Solak

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l'articolo 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il versamento di una prestazione diretta ad integrare una pensione di invalidità al fine di garantire un reddito minimo, erogata in base a tale normativa, è sospeso nei